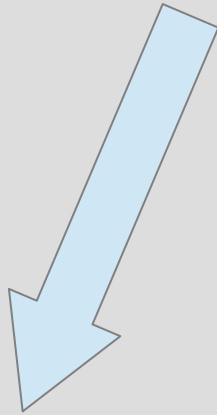


Cyberbullismo e reati informatici

Comportamento scorretto nell'uso di internet e social da parte del minore



Conseguenze penali
in capo al minore
che abbia superato
i 14 anni di età



Conseguenze civili
in capo ai
maggiorenni e in
caso di minori ai
genitori

**Quali sono le principali violazioni
che possono provocare una
responsabilità civile?**

GDPR

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Il GDPR distingue tra:

Dati personali: che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa)

Dati particolari che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. oltre ai dati genetici e i dati biometrici.

Consenso (GDPR)

Dati personali:

I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all'articolo 6 del Regolamento:

consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Dati particolari:

il loro trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate all'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento:

L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;

il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali;

il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:.....

Ciò detto, occorre osservare che la PUBBLICAZIONE di foto rappresentanti altre persone, e soprattutto il loro volto, trova importanti limiti nella normativa italiana

Legge sul diritto d'autore (l. 633/1941)

Art. 46:

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

Codice Civile – art. 10

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

**Quali sono le principali violazioni
che possono provocare una
responsabilità penale?**

Cyberbullismo

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari.

La legge 71/2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Alcuni fenomeni

- **Cyberstalking:** uso di internet o altri mezzi elettronici per perseguitare o molestare un individuo, un gruppo o un'organizzazione. Può includere false accuse, diffamazione, calunnia ecc
- **Grooming:** adescamento di minore in internet tramite tecniche di manipolazione psicologica volte ad ottenere la fiducia per abusarne sessualmente
- **Sexting (Revenge porn):** scambio di messaggi, audio, immagini o video, attraverso smartphone o chat di social network, a sfondo sessuale o sessualmente espliciti
- **Hating:** incitamento all'odio online con lo scopo di attaccare una persona o un gruppo in base alla loro razza, religione, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità ecc.
- **Furto d'identità digitale:** sostituirsi ad un'altra persona dopo averle carpito alcuni dati, assumendone le sembianze digitali tramite l'uso di informazioni personali per compiere atti illeciti

Insieme di fattispecie già tipizzate e previste dal codice penale:

1. Violenza privata - art. 610 cod.pen.
2. Minaccia art. 612 cod. pen.
3. Molestia - art. 660 cod. pen.
4. Estorsione - art. 629 cod. pen.
5. Ingiuria - art. 594 cod. pen.
6. Diffamazione art. 595 cod. pen. (E' aggravata se è commessa con il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come ad esempio lo strumento informatico)
7. Furto d'identità - art. 494 cod. pen.
8. Atti persecutori . Art. 612 bis cod. pen.
9. Istigazione al suicidio – art. 580 c.p.

Attenzione!



Cosa può fare la VITTIMA?

Rivolgersi alla **polizia postale** per fare una denuncia

Rivolgersi direttamente al **Titolare del trattamento** o al **Garante per la protezione dei dati personali** per richiedere la cancellazione

Come si può agire?

La legge 71/2017 consente ai minori di chiedere l'**oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo (foto e/o video imbarazzanti o offensivi, pagine web o post in cui si è vittime di minacce, offese o insulti)

Come si può agire?

Si può richiedere la cancellazione dei contenuti direttamente al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazione, le foto, i video.

Istanza: - direttamente dal minore se ha più di 14 anni;

- da chi esercita la responsabilità genitoriale

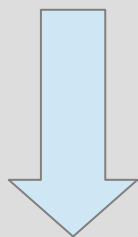
Cosa succede dopo l'invio della richiesta?

Il titolare del trattamento o il gestore del sito o del social network risponde ed eventualmente provvede all'eliminazione **entro 24 ore**.

Nel caso la richiesta non venga soddisfatta ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati che **entro 48 ore** si attiva sulla segnalazione

Se sei **AUTORE** di un fatto illecito?

Responsabilità penale



Personale

(anche se minorenne)

Responsabilità civile



Art. 2043 C.C.

Risarcimento per fatto illecito

Art. 2048 C.C.

**Responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei precettori e dei
maestri d'arte**

Art. 2043 Codice Civile

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Art. 2048 Codice Civile

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

- [1] Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
- [2] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- [3] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso di fatto illecito commesso da un minore capace di intendere e di volere, l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori una duplice presunzione "iuris tantum" di responsabilità:

quella di non avere impartito al minore
un'adeguata educazione



("culpa in educando")

quella di non avere vigilato sulla condotta di
questi



("culpa in vigilando")

Onere probatorio in capo al genitore:

Il genitore dovrà fornire la prova in senso positivo di aver ben vigilato sul minore e aver fornito una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del figlio minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria.

TRIBUNALE PER MINORENNI

SI OCCUPA DI PROCEDIMENTI RELATIVI A
SITUAZIONE DI DISAGIO PER I
MINORI IN AMBITO CIVILE E GIUDICA TUTTI
I REATI COMMESSI DA MINORI
IN ETA' COMPRESA TRA I 14 e 18 ANNI.

IN SEDE CIVILE INTERVIENE SULLE CAUSE DEL DISAGIO PSICOSOCIALE DEL BULLO E DELLA VITTIMA:

Il Tribunale può mettere in alcuni casi in discussione la capacità genitoriale aprendo un procedimento a tutela del minore nel quale si effettua

1. CONTROLLO SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

- Sospensione
- Decadenza

2. AFFIDANDO IL MINORE E/O FAMIGLIA AL SERVIZIO SOCIALE CON DIRETTIVE

- Allontanamento del minore dalla famiglia d'origine
- Allontanamento del genitore o adulto che causa il disagio

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/brescia-arrestato-gruppo-di-quindicenni-per-stalking-01f6572b-e229-4c45-86dd-5f698fb8a98e.html?fbclid=IwAR22FIOc8oJJAEkthITiG30BMVluKfjIv6Kzbodn_7sfALO67B9KbGECS3o